

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1284

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2007

Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema dei rapporti tra Italia e Libia è stato già affrontato nel corso della precedente legislatura: con l'accordo raggiunto il 28 ottobre 2002 si ritenne che il contenzioso tra i due Stati fosse ormai risolto. Purtroppo i successivi ripensamenti da parte libica vanificarono quanto precedentemente concordato.

Nel novembre 2002, in seguito ad una ricognizione dei crediti vantati dalle imprese italiane nei confronti della Libia ed effettuata dal nostro Ministero degli Esteri in collaborazione con la Banca italo-araba (UBAE) e l'Azienda libico-italiana (ALI), così come previsto dall'accordo, furono accertati crediti per 642 milioni di euro, esclusi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Il pagamento dei crediti accertati doveva avvenire entro il 31 marzo 2003 ma la Libia venne meno all'impegno assunto arrivando a contestare persino il lavoro effettuato dall'ALI e dall'UBAE, banca di diritto italiano ma con il 52 per cento di proprietà diretta ed indiretta dello Stato libico, disconoscendo persino le sentenze passate in giudicato delle corti libiche.

Molte delle nostre imprese a causa degli immensi danni sono fallite o si trovano sotto tutela fallimentare con la conseguente perdita dei diritti delle proprie maestranze che hanno lavorato in Libia; altre hanno presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'Uomo.

Alla succitata situazione è di aiuto l'articolo 35 della nostra Costituzione che tutela il lavoro italiano nel mondo, al quale non possiamo e non dobbiamo disattendere.

La situazione si sta protraendo oltre ogni aspettativa per molte aziende, cumulando ai danni materiali anche quelli psicologici e fisici per tanti nostri connazionali.

Il presente disegno di legge prevede, all'articolo 1, la concessione da parte dello Stato italiano di una garanzia sovrana al fine di smobilizzare e monetizzare i loro crediti.

Tra i beneficiari del presente disegno di legge sono comprese le aziende che, pur non facendo parte della comunità italiana residente in Libia nel 1970, subirono il sequestro e la confisca dei cantieri e delle relative attrezzature, nonché le imprese estere limitatamente alla quota di proprietà dei cittadini italiani.

L'accertamento del credito è previsto da una commissione paritetica formata da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e altrettanti rappresentanti dei creditori e presieduta da un magistrato della Corte di cassazione in servizio o a riposo.

Al fine di evitare disquisizioni o interpretazioni sulla determinazione della rivalutazione monetaria e gli interessi, si pongono, nell'articolo 3, i riferimenti necessari per la valutazione degli stessi.

Così pure nell'articolo 5 si fissano i termini di presentazione delle domande e relative procedure.

Nell'articolo 6, pur non essendoci necessità di copertura finanziaria, in quanto somme dovute dallo Stato libico, si riporta la copertura finanziaria, ai sensi della legge del 5 agosto 1978 n. 468.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Garanzia sovrana dello Stato)

1. Lo Stato italiano a tutela del lavoro italiano e a salvaguardia della situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, rendendosi garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi, concede una garanzia sovrana nel limite massimo di 650 milioni di euro e per la durata massima di cinque anni, finalizzato allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. Ai benefici della presente legge accedono i cittadini, gli enti e le società italiane per la perdita di beni, diritti e interessi di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in parte o in solido, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a seguito di confische, sequestri e altri provvedimenti limitativi o impeditivi adottati dalle autorità libiche.

2. Ai benefici di cui al comma 1 accedono anche le società estere, esclusivamente per la percentuale di quote o azioni possedute da cittadini italiani.

Art. 3.

(Accertamento dei crediti)

1. Una commissione paritetica, costituita e disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, provvede all'accertamento e alla quantificazione dei crediti sulla base della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri ed eventualmente integrata a cura del creditore istante.

2. I crediti originali, anche se espressi in altre valute, sono riportati ad unica valuta di riferimento internazionale, il dollaro USA, al tasso di cambio vigente alla data di origine del credito e indicato dal bollettino ufficiale dell'ufficio italiano dei cambi, e successivamente convertiti in euro.

3. La quantificazione dei crediti deve includere la valutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nonché gli interessi legali previsti in sentenze e lodi arbitrali internazionali, oppure, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati dall'insorgenza del credito sino a quello dell'accertamento di cui al comma 1.

Art. 4.

(Commissione paritetica)

1. La commissione paritetica, di cui all'articolo 3, comma 1, è costituita entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima convocazione partecipano al concerto la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l'Associazione italiana rapporti italo - libici (AIRIL).

2. La commissione è composta da:

a) un magistrato della Corte di cassazione con funzione di presidente di sezione o equiparato in servizio o a riposo, che presiede la commissione, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con le associazioni di cui al comma 1;

b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) un dirigente della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato designato dall'Avvocato generale dello Stato;

e) tre rappresentanti designati, singolarmente, dalle associazioni di cui al comma 1;

f) per le funzioni di segretario la commissione si avvale di funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I rappresentanti delle associazioni possono farsi assistere nelle riunioni della commissione da consulenti tecnici di propria fiducia nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.

4. Per ciascun componente effettivo della commissione è designato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle riunioni in caso di assenza o impedimenti del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.

5. I componenti della commissione restano in carica per tutta la durata della commissione medesima.

6. Al presidente della commissione spetta di coordinare i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno, nominando i relatori per ciascuna pratica.

7. I lavori della commissione devono terminare entro due anni dall'insediamento.

8. La commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza

semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

9. Il verbale della seduta della commissione viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

10. Le deliberazioni della commissione hanno valore vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.

Art. 5.

(Procedure e presentazione delle domande)

1. I soggetti interessati alla presente legge possono presentare domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, indicando da quale associazione tra quelle previste dall'articolo 4, intendono essere rappresentati. Eventuali documenti attestanti l'insorgenza del credito dovranno essere allegati alla domanda.

2. La commissione, esaminate le domande pervenute nei termini, richiede al Ministero degli affari esteri la documentazione in suo possesso da trasmettere entro trenta giorni dall'avvenuta richiesta.

3. Il presidente della commissione decide la ricognizione dei crediti secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

4. Il presidente della commissione su richiesta di un componente della commissione può disporre l'audizione del titolare del credito.

5. Il presidente della commissione trasmette, entro quindici giorni dalla data della riunione, al Ministro dell'economia e delle finanze i verbali della commissione medesima dai quali risultano gli accertamenti e le quantificazioni di ciascun credito.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze rilascia, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, al titolare del credito la garanzia sovrana dello Stato di cui all'articolo 1, per

l'importo ad esso riconosciuto dalla commissione.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle corrispondenti unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2006-2008.

